

## REGOLAMENTO (CE) N. 1626/94 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

## che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel primo decennio di applicazione della politica comune della pesca la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo non sono state regolamentate a livello comunitario, in quanto la peculiarità di tale mare si prestano meno facilmente a un trattamento analogo a quello applicato nell'Atlantico e nel Mare del Nord dal 1983;

considerando, tuttavia, che è ora giunto il momento di ovviare ai problemi attuali delle risorse del Mediterraneo, istituendo un sistema di gestione armonizzata adatto alla realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni nazionali già in vigore nella regione, ma apportandovi, in modo equilibrato ed eventualmente progressivo, gli adeguamenti necessari ai fini della tutela degli stock;

considerando che la Comunità deve altresì mirare unitamente a tutti i paesi rivieraschi all'attuazione di una politica comune di gestione e di sfruttamento delle risorse alieutiche nel Mediterraneo; che il sistema di gestione contemplato dal presente regolamento riguarda inoltre le operazioni legate alla pesca delle risorse alieutiche del Mediterraneo effettuate da navi battenti bandiera di paesi terzi nei porti della Comunità;

considerando che occorre vietare gli attrezzi il cui impiego nel Mediterraneo contribuisce in misura eccessiva al degrado dell'ambiente marino od a quello dello stato delle popolazioni ittiche; che occorre riservare una parte della fascia costiera agli attrezzi più selettivi utilizzati dai piccoli pescatori; che, in deroga alla portata

geografica del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca (4), le disposizioni del medesimo concernenti le reti da imbrocco derivanti e le sciabiche sono già applicabili nel Mediterraneo;

considerando che è opportuno definire le caratteristiche, e in particolare le dimensioni minime delle maglie, dei principali attrezzi impiegati nel Mediterraneo, nonché le taglie minime di taluni pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti alieutici tipici del Mediterraneo, al fine di evitarne uno sfruttamento eccessivo;

considerando che, nella stessa ottica e per evitare che vengano a crearsi situazioni tali da dar luogo alla cattura su grande scala di individui sotto misura, è necessario proteggere talune zone in cui si concentra il novellame, tenendo conto delle peculiari condizioni biologiche di queste diverse zone; che è inoltre opportuno che il legislatore, sia comunitario sia nazionale, all'atto della regolamentazione delle attività di pesca nel Mediterraneo prenda in considerazione le esigenze specifiche di specie e di habitat minacciati o di riconosciuta fragilità;

considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca;

considerando che, a complemento del presente regolamento, deve essere possibile l'applicazione sia di misure nazionali supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime da esso istituito, sia di misure intese a disciplinare le relazioni tra i vari operatori impegnati nel settore della pesca; che dette misure possono essere mantenute o adottate previo esame, da parte della Commissione, della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità con la politica comune della pesca;

considerando inoltre che devono poter essere accettate misure nazionali autorizzate dalle disposizioni del presente regolamento, per un periodo limitato e secondo

(1) GU n. C 5 del 9. 1. 1993, pag. 6 e  
GU n. C 306 del 12. 11. 1993, pag. 10.  
(2) GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 237.  
(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 27.

(4) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 (GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1).